

Riforma Irpef nel contesto della fiscalità societaria e internazionale

Il tempo è tiranno e il sovrapporsi di impegni professionali non mi consente l'approfondimento necessario alla verifica critica delle impressioni che ad un operatore della fiscalità internazionale suscitano le esperienze professionali acquisite negli anni assistendo investitori esteri in Italia e gruppi italiani negli investimenti esteri.

Condividendo tutto quanto riassunto nella relazione del nostro Presidente in sede di audizione parlamentare, mi limito a segnalare alcuni punti frutto della mia esperienza professionale focalizzata su tematiche di fiscalità internazionale, ivi compresa l'assistenza in verifica, adesioni, conciliazioni e contenzioso.

Riecheggiano in me le parole del Presidente Draghi in occasione del suo insediamento come Presidente del Consiglio: *“una visione a tutto campo che richiede tempo e competenza. Nel caso del fisco, per fare un esempio, non bisogna dimenticare che il sistema tributario è un meccanismo complesso, le cui parti si legano una all'altra. Non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta”*.

Una riforma dell'Irpef che non tenga conto, quanto meno, del rapporto con l'Ires e, quindi, della tassazione sui redditi delle persone giuridiche rischia di produrre risultati insoddisfacenti.

Analogamente, una riforma dell'Irpef che si concentri sui valori costituzionali senza tener conto dei vincoli e limiti alla sovranità impositiva derivanti dall'appartenenza alla Unione Europea rischia di produrre risultati altrettanto insoddisfacenti.

Una riforma dell'Irpef che non tenga conto degli ulteriori vincoli e limiti derivanti dalla mobilità dei redditi sul mercato internazionale e della concorrenza fiscale dannosa perpetrata da alcuni Paesi dell'Unione Europea e degli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo non può produrre risultati soddisfacenti.

Una riforma dell'Irpef che non tenga conto dello sviluppo dell'economia digitale e delle problematiche dell'imposizione internazionale su contribuenti operanti sul mercato italiano direttamente dall'estero senza una stabile presenza sul territorio o intermediari sarebbe comunque anacronistica.

A mio avviso, quindi, una riforma dell'Irpef dovrebbe pertanto tener conto anche delle seguenti esigenze:

- 1) una rivisitazione delle disposizioni in tema di doppia imposizione economica: il sistema di tassazione duale di cui si discute porta apparentemente ad una minore tassazione sui redditi di natura finanziaria ma, a ben guardare, una tassazione Ires 24% (in realtà 28-30% tenendo conto dell'Irap) con la tassazione di plusvalenze e dividendi sui soci al 26% comporta che i redditi d'impresa subiscono un livello di tassazione effettiva superiore al reddito di lavoro dipendente o autonomo con aliquota massima scoraggiando gli investimenti diretti in attività imprenditoriali essendo fiscalmente più conveniente investire in Titoli di stato o obbligazioni, per quanto con rendimenti correnti minimi;
- 2) un ripensamento della tassazione dei redditi sulla base del principio di neutralità economica: i redditi derivanti dalla partecipazione in società estere sono soggetti al regime di tassazione al 26% per le persone fisiche beneficiando, invece, di un'esenzione al 95% se realizzati attraverso società di capitali italiane soggette all'Ires, analogamente agli investimenti in Italia; una tassazione estera inferiore a quella italiana, tuttavia, favorisce la delocalizzazione all'estero di attività che potrebbero essere svolte in Italia; le regole CFC non impediscono la delocalizzazione applicandosi, di contro, soltanto nei casi in cui le società estere siano meri involucri societari privi di funzioni e risorse; questo è solo un esempio tra i tanti che si possono prospettare per evidenziare che il sistema fiscale viola il principio di neutralità economica sotto più profili portando a livelli di tassazione diversi o a momenti impositivi in tempi diversi a seconda della forma giuridica degli investimenti;
- 3) una scelta consapevole sul tema se il sistema italiano vuole basarsi sul principio della *capital import o capital export neutrality*; attualmente il sistema è un ibrido derivante dal sovrapporsi nel tempo di modifiche progettato senza una visione sistematica. Ad esempio, le convenzioni contro le doppie imposizioni italiane continuano a richiedere imposte protezionistiche come le ritenute in uscita su dividendi, interessi e royalty che caratterizzano i Paesi in via di sviluppo (come eravamo negli anni '50) che, di fatto, possono essere facilmente aggirate dagli investitori stranieri attraverso holding europee che beneficino delle direttive comunitarie; le norme o la giurisprudenza anti-abuso non sono sufficienti a prevenire il fenomeno perché, con una struttura adeguata in altri Paesi dell'Unione

Europea, le libertà fondamentali proteggerebbero i gruppi non-UE, con l'effetto di radicare risorse e attività in altri Paesi europei piuttosto che in Italia; di contro persistere in una politica dei trattati bilaterali che richieda imposizioni alla fonte sui dividendi penalizza gli investitori italiani all'estero non potendosi recuperare le ritenute sui dividendi pagati da società estere per il regime di esenzione 95% per le società o di tassazione sostitutiva 26% per le persone fisiche, determinando un livello di tassazione effettiva diverso Paese per Paese che discrimina la libertà economica nella scelta della localizzazione degli investimenti produttivi sulla base del principio di efficienza;

- 4) la parità di trattamento tra i non residenti: i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e le sentenze della Corte di Giustizia sulle libertà fondamentali hanno progressivamente limitato la sovranità statale in tema di imposizione sui redditi: la politica fiscale italiana al riguardo è sempre stata caratterizzata dalla concessione ai residenti di altri Paesi dell'Unione Europea di uno status fiscale comparabile a quello dei residenti in Italia, con l'effetto involontario di discriminare i non residenti di Paesi extra-UE come i soggetti statunitensi, cinesi, russi, brasiliani e oggi, anche i residenti nel Regno Unito. In un sistema di diritto vivente in cui altri Paesi Europei, come i *soliti sospetti* irlandesi, olandesi e lussemburghesi, hanno adottato politiche fiscali tali da spingere gli extra-UE a localizzarsi nei loro freddi territori, ci si dovrebbe chiedere se ha senso continuare a privilegiare i soggetti UE o sarebbe preferibile riconoscere ai non-UE lo stesso trattamento dei soggetti UE per attrarre investimenti diretti.

* * *

La tassazione della fiscalità internazionale, sia rispetto agli stranieri operanti in Italia che, soprattutto, degli investimenti italiani all'estero è il grande assente nel dibattito parlamentare dai tempi della riforma Visentini e non tiene conto dei cambiamenti dell'economia italiana dopo l'adozione del mercato unico europeo, l'introduzione dell'Euro, le direttive e la giurisprudenza comunitaria, e lo sviluppo dell'economia digitale se non attraverso una attuazione passiva di politiche restrittive sviluppate in sede OCSE o UE senza una valutazione sistematica sull'utilità dell'adozione di tali misure rispetto all'economia italiana.

Una politica fiscale internazionale da *follower* non giova ad un Paese come l'Italia che, come ha ricordato il Presidente Draghi nel suo primo intervento

parlamentare: *“Senza l’Italia non c’è l’Europa. Ma, fuori dall’Europa c’è meno Italia. Non c’è sovranità nella solitudine. C’è solo l’inganno di ciò che siamo, nell’oblio di ciò che siamo stati e nella negazione di quello che potremmo essere. Siamo una grande potenza economica e culturale. Mi sono sempre stupito e un po’ addolorato in questi anni, nel notare come spesso il giudizio degli altri sul nostro Paese sia migliore del nostro. Dobbiamo essere più orgogliosi, più giusti e più generosi nei confronti del nostro Paese.*

L’Italia non può essere un *follower* nella politica fiscale internazionale. È un imperativo sviluppare un nuovo indirizzo autonomo che tuteli gli interessi dell’economia italiana nel mondo e, soprattutto, all’interno dell’Unione Europea.

Avv. Gaetano Pizzitola
Segretario Generale ANTI